



COMUNE DI LANUSEI

SETTORE : **SINDACO**
Responsabile: **Burchi Davide**

ORDINANZA N. **40**
in data **19/08/2021**

OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI DIVIETO DEL
CONSUMO DELL'ACQUA POTABILE PER USI NON DOMESTICI

IL SINDACO

VISTA la nota di Abbanoa SpA pervenuta al prot. n. 12298 del 12/08/2021, con la quale viene richiesto all'Amministrazione del Comune di Lanusei, l'emissione di una specifica ordinanza per la limitazione dell'utilizzo dell'acqua potabile ai soli fini potabili ed igienico sanitari;

CONSIDERATO, come si evince nella predetta nota, che:

- Il perdurare delle condizioni metereologiche con l'aumento delle temperature, effetti legati alla stagionalità, rendono necessaria l'adozione, per il periodo estivo, di un provvedimento che limiti l'uso dell'acqua potabile, al fine di garantire a tutta la popolazione la sufficiente e necessaria quantità di acqua;
- Nonostante il tempo trascorso non si registra un mutamento delle condizioni meteorologiche.
- È perciò necessario vietare l'utilizzo dell'acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica, per l'irrigazione di orti e giardini per il lavaggio di automezzi, per il riempimento di piscine e quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano;
- L'erogazione dell'acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica è attualmente limitata dalle ore 06:00 alle ore 18:00;

CONSIDERATO che l'acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

VISTO che le suddette condizioni, unitamente all'incremento della presenza di popolazione fluttuante durante la stagione estiva, ha comportato un aumento dei consumi dell'acqua fornita dalla rete pubblica gestita dalla Società Abbanoa SpA.

RITENUTO necessario adottare un'ordinanza che consenta l'uso dell'acqua dell'acquedotto esclusivamente per il fabbisogno umano (alimentare, igiene personale e dell'ambiente), con divieto di utilizzo per innaffiamento/irrigazione e/o lavaggi di auto o altri eventuali usi diversi.

VISTO il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 50 comma 5 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità rappresentante della comunità e di Autorità Sanitaria Locale in quanto l'interruzione dell'acqua potrebbe causare un'emergenza igienico-sanitaria a carattere locale;

DATO ATTO che trattandosi di intervento contingibile e urgente è necessario che venga assicurata massima attenzione sia da parte della popolazione nel rispetto dell'ordinanza e sia da parte degli incaricati dei controlli, che dovranno essere necessariamente particolarmente stringenti.

ORDINA

Per il perdurare dello stato di emergenza idrica nel territorio comunale e fino a nuova disposizione:

- **è fatto obbligo** di utilizzare l'acqua dell'acquedotto esclusivamente per il fabbisogno umano e cioè per uso alimentare, igiene personale e dell'ambiente domestico;

- **è fatto assoluto divieto** di utilizzo dell'acqua dell'acquedotto per innaffiamento, irrigazione e/o lavaggi di auto o altri eventuali usi diversi da quello domestico.

La popolazione è vivamente invitata a voler fornire la massima collaborazione nel rispetto dell'ordinanza e avendo cura di eliminare ogni possibile spreco, al fine di evitare disagi maggiori e limitare il rischio di ulteriori restrizioni nell'erogazione da parte del gestore del servizio idrico.

Il Comando della Polizia Locale è incaricato di curare l'esecuzione della presente ordinanza ed in particolare di attivare le più stringenti verifiche possibili.

AVVERTE

I trasgressori alle suindicate disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

DISPONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio, contestualmente trasmesso al Comando della Polizia Locale ed inoltre inviato, per conoscenza:

- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanusei;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Lanusei.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.

IL SINDACO

Avv. Davide Burchi

